

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1994)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(PICCOLI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1971

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 giugno 1960, n. 649, nel disciplinare l'attività dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, ha attribuito all'Ente stesso un fondo di dotazione liquido iniziale di lire 1 miliardo ed un contributo decennale di lire 700 milioni annui, ora scaduto.

Tali mezzi finanziari si sono rivelati del tutto inadeguati non solo per il potenziamento del settore termale, ma anche per le più immediate necessità di funzionamento, soprattutto a causa dei seguenti motivi:

il patrimonio immobiliare (costruzioni edilizie, impianti e terreni) conferito all'EAGAT era in condizione di avanzata obsolescenza, circostanza, questa, che ha reso

indispensabile un piano di investimenti per il risanamento del patrimonio stesso;

le società del gruppo, sorte dalla trasformazione delle aziende patrimoniali dello Stato e costituite senza alcuna riserva di capitale, hanno ereditato gli impegni progressi — in alcuni casi ragguardevoli — delle aziende patrimoniali medesime;

la trasformazione delle predette aziende in società per azioni ha determinato oneri fiscali di notevole consistenza, che prima non gravavano sulle aziende demaniali;

il gruppo ha dovuto sopportare, nella attuazione della politica di termalismo sociale, gli oneri conseguenti alla crisi degli

istituti previdenziali, che condiziona la misura delle tariffe convenzionate;

non vi è stato, in sostanza, apporto di terzi azionisti alle società termali, nè l'Ente, per ovvie ragioni, ha potuto far ricorso a prestiti obbligazionari, allo scopo di non annullare il già degradato patrimonio immobiliare conferitogli.

In tale situazione il gruppo EAGAT ha dovuto ricorrere in maniera massiccia all'indebitamento ed in conseguenza si è prodotto un rilevantissimo carico di interessi passivi, che ha determinato il cronico andamento deficitario della maggior parte delle aziende termali e dell'Ente stesso.

Nè l'intervento effettuato dallo Stato con legge 3 luglio 1970, n. 510 (apporto di lire 1 miliardo al fondo di dotazione dell'EAGAT) ha avuto lo scopo di avviare il risanamento del gruppo, in quanto, stante l'esiguità della somma, l'assegnazione ha assunto carattere di mera emergenza, come chiarito nella relazione introduttiva alla citata legge.

La situazione dell'Ente è stata esaminata dal CIPE nella riunione del 29 aprile 1971, durante la quale è emerso l'orientamento di distinguere tra l'intervento immediato volto a consentire il risanamento del gruppo termale ed il potenziamento dello stesso: distinzione dovuta anche alla circostanza che manca tuttora un preciso quadro circa gli indirizzi che dovranno ispirare la futura azione del gruppo EAGAT.

Tale quadro sarà costituito essenzialmente dalla politica sanitaria nazionale (la cui concreta individuazione si avrà solo con la approvazione del disegno di legge concernente la riforma di questo settore) da cui potranno essere tratti gli indirizzi per una migliore e più completa definizione del termalismo sociale.

Per il momento si propone un aumento del fondo di dotazione dell'EAGAT che consenta di eliminare gli squilibri prodottisi, riconducibili, in ultima analisi, proprio alla mancanza del fondo di dotazione liquido iniziale, di consistenza adeguata a fronteggiare la difficile situazione in cui fin dall'inizio l'Ente si è trovato ad operare.

L'aumento proposto ammonta a lire 18 miliardi, che consentiranno di riequilibrare la struttura finanziaria dell'Ente e quindi delle società controllate, per le quali, altrimenti, sorgerebbe un problema di mantenimento dell'attuale livello di occupazione.

È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge che consta di tre articoli. Il primo aumenta il fondo di dotazione dell'EAGAT di lire 18 miliardi, mediante conferimenti da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di lire 3 miliardi negli anni dal 1972 al 1977. Il secondo indica la copertura della spesa relativa. Il terzo, infine, provvede a regolamentare talune partite creditorie dell'Erario afferenti alla gestione delle ex aziende patrimoniali dello Stato, devolvendone l'importo all'EAGAT, in aumento del fondo di dotazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il fondo di dotazione dell'EAGAT — Ente autonomo di gestione per le aziende terminali — è aumentato di lire 18 miliardi, mediante conferimenti, da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 18 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge

30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Gli utili e le altre partite creditorie di pertinenza dell'Erario, afferenti alla gestione sia diretta sia indiretta delle ex aziende patrimoniali dello Stato, i cui importi sono stati evidenziati nei bilanci delle società costituite a norma dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, restano devoluti, ai sensi dell'articolo 3 della legge sopra indicata, all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, il quale, previa estinzione delle partite segnate nei bilanci stessi a debito dello Stato, porterà il relativo saldo ad aumento del proprio fondo di dotazione.